

Roma, 24/04/2026

Circolare 10 – 2026

Novità in materia di TFR:

1. Ampliamento platea soggetti obbligati al versamento al Fondo Tesoreria INPS

2. Nuove regole sul silenzio-assenso per la previdenza complementare

Con la presente Circolare siamo a trasmettere le **principali novità di rilevante impatto per gli Enti Datori di lavoro in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2026, delle disposizioni operative INPS e dei nuovi meccanismi relativi alla previdenza complementare, con specifica attenzione al sistema del silenzio-assenso.

1. Ampliamento platea dei soggetti obbligati al versamento TFR al Fondo Tesoreria INPS (DATORE DI LAVORO)

1.1 Disciplina fino al 2025

Il Fondo Tesoreria INPS è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2007 e, fino al 31 dicembre 2025, erano obbligati al versamento del TFR dei propri dipendenti al Fondo Tesoreria INPS:

- A. I Datori di lavoro che – **al 31/12/2006** – avevano raggiunto o superato la soglia di 50 dipendenti, calcolata sulla media annuale dell'anno 2006.
- B. I Datori di lavoro avviati dopo il 2006 che – **nel primo anno di attività** – avevano raggiunto la soglia dei 50 dipendenti (media annuale lavoratori in forza).

ATTENZIONE → Se tale soglia non veniva raggiunta al termine del primo anno, l'obbligo non scattava neppure per gli anni successivi, anche in presenza di incrementi occupazionali.

1.2 Novità dal 2026 – Legge Finanziaria 2026

Dal 1° gennaio 2026, in base alle previsioni contenute nel testo della Finanziaria 2026, l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS si estende anche a:

- C. Datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale **in anni successivi all'inizio attività**.
- D. Datori di lavoro che, **in qualsiasi anno successivo all'avvio**, raggiungano la soglia dimensionale per l'anno solare di riferimento.

Viene dunque introdotto un **parametro di riferimento flessibile e dinamico** (e non più rigido e statico): ciò che rileva ai fini dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS è il **raggiungimento** (non importa "quando" questo avviene) **della soglia dimensionale**, calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.

➔ La **dimensione aziendale**, dunque, andrà **verificata ogni anno**, sulla base della media dei lavoratori occupati nell'anno solare precedente.

Esempio

Se un Ente Datore di lavoro NON raggiunge la soglia dimensionale per l'anno 2025, il medesimo non è tenuto all'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS per l'anno 2026.

Se, però, lo stesso Ente Datore di lavoro raggiunge, nel corso del 2026, la soglia dimensionale prevista, l'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS scatterà da Gennaio 2027.

ATTENZIONE – Le **eventuali riduzioni** del numero di addetti intervenute successivamente, **NON rilevano sull'obbligo di versamento!!**

Ciò significa che una volta superata la soglia dimensionale, l'Ente Datore di lavoro sarà tenuto al versamento sempre, anche se successivamente il numero di dipendenti scende al di sotto della soglia prevista!

Importante ➔ Rimane invariata la disciplina per i lavoratori che abbiano già scelto di destinare il TFR a forme di previdenza complementare: per questi soggetti, il versamento al Fondo Tesoreria non trova applicazione.

1.3 Soglie dimensionali – Regime transitorio

Le soglie dimensionali da prendere a riferimento per il versamento seguiranno un "*percorso di abbassamento graduale*":

Obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps per i dipendenti che mantengono il TFR in azienda	Dal 2026 al 2027	➔ se la media dipendenti anno precedente è di almeno 60 dipendenti
	Dal 2028 al 2031	➔ se la media dipendenti anno precedente è di almeno 50 dipendenti
	Dal 2032 (a regime)	➔ se la media dipendenti anno precedente è di almeno 40 dipendenti

ATTENZIONE – Il calcolo della soglia dimensionale va effettuato tenendo presente l'intero codice fiscale dell'Ente Datore di lavoro (quindi considerando tutte le eventuali Case filiali) !!

NB _ La nuova disciplina **NON** interviene sulle fattispecie già disciplinate dalla normativa del 2007, che non viene abrogata, bensì modificata!

- Le **nuove soglie** introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 operano **esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio attività**.
- Per i **Datori di nuova costituzione** continua ad applicarsi il **criterio previsto dalla Finanziaria 2007** (ovvero il raggiungimento della media occupazionale di 50 dipendenti (cioè **fino al 31/12/2031**, perché poi dall'01/01/2032 la soglia dimensionale si abbasserà per tutti i casi a 40 dipendenti).

1.4 Scadenze per i versamenti

Con la **Circolare n. 12 del 05/02/2026**, l'**INPS** ha fornito importanti chiarimenti circa decorrenza e tempistica dei versamenti al Fondo Tesoreria, anche con riferimento ai periodi pregressi.

In particolare:

- Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con **periodicità mensile**, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire **entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata**.
Viene precisato che tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall'ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.
- I **Datori di lavoro che hanno iniziato l'attività nell'anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno** sono tenuti al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a partire da quello di inizio dell'attività.
- I **Datori di lavoro costituiti prima dell'anno 2025 che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti** sono tenuti al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026



I Datori di lavoro interessati dovranno assolvere all'obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare:

Circolare pubblicata a Febbraio 2026 → **versamento entro il 16/05/2026**

A livello operativo, gli Enti Religiosi Datori di lavoro che raggiungono i limiti sopra descritti dovranno trasmettere all'INPS – *entro il 31 marzo di ogni anno* – il **Modello SC34** al fine di ottenere, per le proprie posizioni INPS, il **codice di autorizzazione "1R"**, avente il significato di "*Azienda in cui sono*

occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria" →
Verificare con il proprio Consulente!

2. TFR e Previdenza Complementare – Meccanismo del Silenzio-Assenso (LAVORATORE)

Le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2026 riguardano anche la destinazione del TFR alla previdenza complementare, con **decorrenza 1° luglio 2026**.

2.1 Dipendenti di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici)

- ✓ **Meccanismo del silenzio-assenso:** il nuovo lavoratore sarà automaticamente iscritto alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili (in caso di più possibilità, si sceglie quella con maggior numero di adesioni aziendali, salvo diverso accordo). In assenza di forme destinate, l'intero TFR sarà conferito ad fondo residuale (es. Fondo COMETA).
- ✓ **Cosa deve essere versato:** l'intero TFR maturando, nonché la contribuzione a carico datore e lavoratore secondo le previsioni contrattuali.

Entro 60 dalla data di prima assunzione, al lavoratore è espressamente riconosciuta la **possibilità di rinunciare all'adesione automatica** e di scegliere:

- una diversa forma pensionistica complementare, oppure
- di optare per il mantenimento del TFR in azienda.

➔ ***In assenza di scelta entro 60 giorni dalla data di prima assunzione: opera l'adesione automatica come sopra specificato!***

Obblighi per l'Ente Datore di lavoro

All'atto della prima assunzione, l'Ente Datore dovrà fornire al lavoratore una **dettagliata informativa** riguardante:

- gli accordi collettivi applicabili;
- il funzionamento del silenzio-assenso;
- le varie forme pensionistiche disponibili e le modalità/tempi per effettuare le scelte.

In caso di adesione automatica per silenzio-assenso, l'Ente Datore dovrà poi:

- I. comunicare l'adesione alla forma pensionistica complementare destinataria;
- II. iniziare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, considerando l'adesione dalla data di prima assunzione.

2.2 Dipendenti non di prima assunzione (che hanno avuto altri rapporti di lavoro con altri datori)

Contestualmente all'assunzione del dipendente "non di prima assunzione", l'Ente Datore di lavoro dovrà:

- fornire un'**informativa su contratti e accordi in tema di previdenza complementare applicabili**;
- verificare quale sia stata la **scelta pregressa del lavoratore in merito alla previdenza complementare**, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.



A. Se il dipendente ha già in essere un'adesione a previdenza complementare:

- L'Ente Datore di lavoro dovrà fornire un'ulteriore informativa sulla possibilità di **indicare, entro 60 giorni dall'assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall'assunzione**.
- **In assenza di indicazioni** entro il termine dei 60 giorni, si applicherà il meccanismo di **adesione automatica** già dettagliato per i dipendenti di prima assunzione.

B. Se il dipendente aveva scelto il mantenimento del TFR in azienda:

- **NON opera il meccanismo di adesione automatica**
- **Il TFR resta in azienda!**

Lo Studio resta sempre a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire tempestivamente gli ulteriori chiarimenti/aggiornamenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo.

Resta inteso che tale Circolare ha un valore meramente informativo per tutti quegli Enti che sono assistiti da propri Consulenti del Lavoro, ai quali dovranno necessariamente fare riferimento per meglio approfondire il tutto.

Cordialmente,

Studio Curina et Rossi
Dott. Federico Rossi